

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

alla fine del 1994, una casalinga di Torino ha presentato una querela procura presso la pretura, denunciando per lesioni l'ex marito;

lo scorso marzo, all'istanza con la quale il legale della donna aveva sollecitato l'interrogatorio dell'indagato e la fissazione della data di inizio del processo, il pubblico ministero ha replicato che « allo stato non si procede ulteriormente, non rientrando il fascicolo nel novero di quelli indicati come prioritari dal procuratore », ricordando anche che, nel corso degli anni, le parti avevano anche cercato di trovare un accordo, ma senza esito;

il legale della donna, l'avvocato Perga, ha considerato che l'indagine è destinata a chiudersi dal momento che, tra breve, il reato contestato si estinguerà per prescrizione;

l'articolo 112 della Costituzione dispone il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

l'articolo 50 del codice di procedura penale statuisce che il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistano i presupposti per la richiesta di archiviazione e che l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto solo nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre l'articolo 405 del codice di procedura penale stabilisce che il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale;

l'articolo 412 del codice di procedura penale dispone che, ove il pubblico ministero non eserciti l'azione penale o non richieda l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge, il procuratore generale

presso la corte d'appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 1959, ha ritenuto che l'obbligatorietà dell'azione penale comporta l'esclusione di qualsiasi discrezionalità in ordine all'opportunità o meno del promovimento dell'azione;

il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Torino, il 16 novembre 1990, ha emanato una circolare finalizzata alla determinazione dei criteri di priorità nella conduzione delle indagini preliminari in ordine a notizie di reato, criteri che, secondo il dottor Vladimiro Zagrebelsky, « devono essere individuati sulla base di considerazioni che trovino base nell'ordinamento vigente e nella complessiva ragionevolezza su cui lo stesso ordinamento si fonda (articolo 3 della Costituzione) »;

nella medesima circolare il magistrato specifica, quanto alla scelta della priorità tra fattispecie di reato diverse, vari indici che vengono individuati nella gravità della pena edittale, nella rilevanza degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, indice che trova i suoi riferimenti normativi nella Costituzione, e in particolare modo nella menzione fatta dall'articolo 2 ai diritti inviolabili dell'uomo, e nel sistema delle leggi penali;

in riferimento alla Costituzione, Zagrebelsky evidenzia « l'organizzazione dell'ufficio verrà disegnata in modo tale da promuovere la tempestiva e adeguata trattazione delle notizie di reato concernenti la lesione di interessi facenti capo a categorie per varie ragioni deboli, come sono gli anziani, i bambini, le donne, dentro e fuori della famiglia » e che « dai principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza (artt. 2 e 3 della Costituzione) si trae l'esigenza di offrire una speciale tutela a coloro che, per una ragione o per l'altra, sono particolarmente deboli »;

se non ritenga necessario intervenire al fine di verificare se sia conforme ai

principi costituzionali, in primo luogo, ed alla normativa ordinaria che l'azione e l'organizzazione degli uffici di una procura siano regolate da disposizioni interne, risalenti al 1990, che tali principi e tale normativa interpretano;

se non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa necessaria per verificare la correttezza e la legittimità dell'azione svolta da pubblico ministero in riferimento alla vicenda della donna indicata nelle premesse, considerando oltretutto che, trattandosi di un reato consumato contro una donna, la motivazione con la quale il pubblico ministero ha ritenuto la relativa questione non prioritaria non appare conforme con i criteri indicati nella circolare del 1990;

se, considerando la sostanziale inapplicabilità del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale dovuta alla riconosciuta « impossibilità di tempestivamente esaurire la trattazione di tutte le notizie di reato » (circolare Zagrebelsky, pagina 3) che pervengono agli uffici, non ritenga che, potesse essere opportuno individuare un soggetto costituzionale (Parlamento, Governo o procuratori eletti dal popolo), le cui scelte siano sottoposte ad un controllo democratico, cui rimettere il compito di determinare i criteri per la individuazione delle priorità. (3-02825)

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 6 agosto 1998 il Governo italiano (che evidentemente, oltre ad essere Governo « Prodi », è anche inopportuno « prodigo ») ha deciso, raccogliendo inespugnabilmente una richiesta di aiuto proveniente dalle autorità di Atene, di inviare in Grecia due *Canadair* da utilizzare per lo spegnimento di incendi boschivi;

la disponibilità del Governo italiano, che in momenti diversi avrebbe suscitato la piena condivisione dell'interrogante, è apparsa oggettivamente smisurata ed immotivata, ove si consideri che i due *Canadair* sono stati « prestati » alla Grecia in un

momento in cui il territorio del nostro Paese era sconvolto da centinaia di incendi e, quindi, in una fase di emergenza nella quale si sarebbe dovuta garantire la massima disponibilità di uomini e mezzi;

nella vicenda segnalata, invece, mezzi ed uomini sono stati distolti dal servizio antincendio, nonostante ci si trovasse di fronte ad una situazione di emergenza di rilevante gravità —:

per quali ragioni il Governo abbia aderito all'invito delle autorità greche a mettere a loro disposizione due *Canadair* in un momento nel quale l'intensità e la diffusione degli incendi in atto sul territorio italiano avrebbero invece imposto la disponibilità nel nostro Paese di tutta la flotta aerea utilizzata in funzione antincendio;

allo spegnimento di quali incendi sarebbero stati destinati i due *Canadair* qualora il Governo non avesse imprudentemente aderito alla richiesta di « prestito » del Governo greco e quali conseguenze siano derivate dalla mancata utilizzazione;

quale sia stata la durata del « prestito »;

a chi vada ricondotta la responsabilità di una simile, assurda decisione;

quali iniziative il Governo intenda adottare in futuro per disciplinare in modo razionale — e non, come nel caso di specie, assurdamente ed impropriamente prodigo — la messa a disposizione per altri Paesi di uomini e mezzi della protezione civile.

(3-02826)

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

anche quest'anno, purtroppo, le vittime del cosiddetto esodo estivo, il cui numero è stato drammaticamente incrementato da coloro i quali sono stati coinvolti nei mortali incidenti verificatisi nel

corso dei vari « controesodi », consentono di poter amaramente definire una vera e propria « carneficina » quella consumatasi su strade e autostrade italiane nei mesi di luglio, agosto e settembre 1998;

tra le cause principali cui imputare il disastroso bilancio, il Codacons ha opportunamente individuato la mancata attuazione della norma del codice della strada che ha introdotto l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole, così vanificando, di fatto, la politica di prevenzione che il legislatore, a giusta ragione, aveva inteso privilegiare;

in particolare, il Codacons ha denunciato come, « a distanza di quattro anni, questa materia interdisciplinare (l'educazione stradale) sia costantemente snobbata dai docenti e dai capi di istituto », ed ha puntato l'indice anche « contro gli organi di controllo », rilevandone la « complicità per omessa sorveglianza » -:

quali ragioni abbiano impedito fino ad oggi la concreta applicazione della norma del codice della strada che introduce l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole;

a chi siano da attribuire le responsabilità di omissioni e violazioni della norma richiamata in premessa e in che modo si intendano perseguire coloro che siano incorsi in tali responsabilità, a tutti i livelli;

quali iniziative il Governo intenda assumere, una volta che siano state accertate e fatte valere le responsabilità per la mancata applicazione della norma del codice della strada che introduce l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole, affinché a quest'ultima sia garantita piena e diffusa attuazione su tutto il territorio nazionale. (3-02827)

VOLONTÈ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio di domenica 13 settembre 1998 uno squilibrato armato di martello ha danneggiato il portale centrale del Duomo di Milano;

fortunatamente l'entità dei danni è stata limitata grazie al pronto intervento di alcuni visitatori che hanno subito bloccato l'uomo che si era scagliato contro due « quadri » del lato sinistro della più antica porta del Duomo;

il personale addetto alla sorveglianza non può sostituirsi alle forze di polizia che, peraltro, stazionano nella piazza antistante il Duomo -:

se non ritenga opportuno, visto il continuo verificarsi di atti vandalici ai danni di edifici storici, chiese, ed opere d'arte del nostro invidiato patrimonio artistico, adottare nuove idonee misure di sorveglianza o ripristinare, come nel caso del Duomo di Milano, una vecchia consuetudine che prevedeva la presenza di un agente di polizia all'interno del Duomo.

(3-02828)

VOLONTÈ. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

a giudizio dell'interrogante il ruolo dell'ICE non può ridursi a mero organizzatore fieristico, il numero delle mostre gestite dal medesimo va ridotto e comunque la consultazione con le associazioni di categoria è necessaria;

il predetto istituto ha lanciato negli ultimi mesi la « collettiva » per concerie a Seoul (Corea) che si svolgerà dal 23 al 25 settembre 1998 e la « collettiva » pelli e accessori presso la All China Leather Exhibition di Pechino (Cina) dal 23 al 26 novembre 1998;

la prima delle mostre è stata ufficializzata presso le aziende conciarie senza aver preventivamente avvisato la relativa associazione di categoria, sovrapponendosi, con evidenti danni, alla rassegna LineappleMoscow che si svolgerà nello stesso periodo (23-25 settembre 1998), mentre la partecipazione alla fiera di Pechino è stato

decisa contro il parere, ampiamente documentato dell'Unione nazionale dell'industria conciaria —:

se non ritenga opportuno intervenire presso l'Istituto nazionale per il commercio estero al fine di richiedere il rispetto delle direttive del dicastero emanate a riguardo e per evitare che il perpetuarsi di un tale atteggiamento nei confronti delle associazioni di categoria determini sia ulteriori deterioramenti degli investimenti delle aziende e delle associazioni interessate, sia un grave danno per i prodotti *made in Italy* nel mondo. (3-02829)

ORESTE ROSSI, LEMBO, GAMBATO, SANTANDREA, BAMPO e RODEGHIERO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

gli scriventi sono venuti a conoscenza che nel sito Internet della Mondadori <http://www.Mondadori.com/libri/cover/> e state 98/list.html è pubblicizzato il libro di Giulio Mozzi, *Amore*, di carattere altamente pornografico;

in detto sito è possibile accedere alla lettura di alcune pagine del citato testo a carattere altamente pornografico, in cui vengono descritte scene di sesso esplicito fra adulti e bambini;

il sito è accessibile a chiunque si colleghi su Internet —:

quali siano le iniziative del Governo atte a impedire che situazioni come quella appena descritta abbiano a ripetersi e se sia intenzione del Governo provvedere a inoltrare denuncia nei confronti del suddetto sito Mondadori che viola le norme anti-pedofilia. (3-02830)

CARMELO CARRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

numerosi progetti di ampliamento presentati dalle aziende ai sensi della legge

n. 488 del 1992 sono risultati ammissibili a finanziamento e che, tuttavia oltre l'ottanta per cento di quelli inseriti in graduatoria, non sono stati finanziati; ancora una volta non si è tenuto conto del sud ed in particolare delle aree svantaggiate in ragione della continua evoluzione globale dei mercati e della loro articolata domanda;

nella regione Sicilia, nei confronti della St Microelectronics (gruppo Sgs Thompson), sono stati stanziati 265 miliardi circa (il 40 per cento delle somme disponibili per la Sicilia) con un impegno occupazionale dichiarato di 100 nuovi posti di lavoro;

trattasi del più elevato contributo assegnato nella storia della legge n. 488 del 1992 e che lo stesso è di 4 volte superiore del più consistente finanziato in Italia e 230 volte superiore alla media degli interventi finanziabili con la legge n. 488 nelle aree del mezzogiorno con questa graduatoria;

con questo importo avrebbero potuto attivarsi circa altre 300 iniziative con un incremento occupazionale diretto di 2.800 unità (280 volte in più di quanto previsto dalla St Microelectronics) ed altrettanti di indotto;

nulla togliendo alla capacità progettuale e di pianificazione degli investimenti della società beneficiaria e dello studio di progettazione e consulenza che sembrerebbe aver dato la «griffe propositiva» (Studio Fantozzi di Roma), per le cui spese fino all'attuazione dell'iniziativa è previsto venga riconosciuta una percentuale fino al 5 per cento (13,5 miliardi), nonché della società titolare della complicatissima istruttoria, naturalmente con sede in Roma, Europrogetti e Finanza Spa (gruppo Mediocredito centrale), appare ingiusto e mortificante per l'imprenditoria siciliana che molte imprese, dopo le severissime istruttorie svolte dagli Istituti di credito che hanno coinvolto per giorni e giorni consulenti e progettisti e dopo mesi di lavoro alacre e di attese, si vedono sfuggire una favorevole opportunità a totale bene-

ficio di chi probabilmente « si è fatto i conti a tavolino » con canali di accesso privilegiati —:

quali criteri obiettivi abbiano determinato il Governo nella concentrazione di così cospicue risorse finanziarie nei confronti della società del gruppo Sgs Thomson;

quali iniziative intenda intraprendere il Governo per effettuare una revisione e la riprogrammazione degli stanziamenti destinati, consentendo che il beneficio finanziario venga esteso a tutte le aziende ritenute ammissibili ed il cui progetto è risultato finanziabile;

quali altre iniziative intenda intraprendere il Governo per incentivare le imprese siciliane e per analizzare con massima attenzione i contenuti dell'istruttoria svolta dalle banche concessionarie nonché di verificare i criteri di normalizzazione degli indicatori che compongono il fortunato parametro finale e comunque di finanziare i progetti in graduatoria ritenuti ammissibili. (3-02831)

PAGLIUZZI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nell'area di Monterosso al Mare (SP), nelle Cinque Terre, è stata istituita un'ampia zona di tutela naturale nell'ambito del parco marino comprendente vasti tratti di litorale che hanno come punto focale il promontorio del Mesco, conosciutissimo per le notevoli caratteristiche paesaggistiche e naturali;

la rigida esclusione di attività di pesca e di approccio con i relativi natanti alle zone più interessanti sotto tale profilo dell'area suddetta, annulla l'esercizio della storica attività dei pescatori di Monterosso al Mare, effettuata con i metodi tradizionali della lampara e del palamito, assolutamente compatibili con la tutela del patrimonio ittico esistente —:

quali atti il Ministro intenda intraprendere per accogliere, a correzione delle disposizioni previste dal Parco marino

delle Cinque Terre, le richieste dei pescatori di Monterosso al Mare già espresse in una civile e composta azione di protesta e, con esse, la possibilità di conservazione di un'antica attività di pesca che fa indiscutibilmente parte del patrimonio di valori ambientali che l'istituzione del Parco dovrebbe salvaguardare. (3-02835)

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'efficienza e l'affidabilità di un Governo preposto alla guida di un Paese non possono che misurarsi assumendo come punto di riferimento il livello di coerenza tra tesi programmatiche ed interventi concreti posti in essere, da considerarsi proiezioni tangibili di intenti che spesso finiscono per rimanere in una sfera meramente propagandistica senza giungere alla fase attuativa;

il Governo ulivista presieduto da Romano Prodi, nella fase in cui lo stesso si è presentato al Paese in versione di coalizione elettorale, ha creato diffuse aspettative proclamando una serie di tesi programmatiche teoricamente ineccepibili ma tutte puntualmente disattese negli interventi concreti posti in essere dall'esecutivo;

in particolare, sono risultati clamorosamente disattesi gli intenti proclamati nella tesi n. 21 del programma dell'Ulivo (« Molti cittadini si sentono insicuri camminando per le vie della propria città. Le madri con i bambini piccoli chiedono parchi sicuri, le donne maggiore tutela contro la violenza, le persone anziane temono scippi e borseggi, i negozianti vogliono protezione, i genitori più sorveglianza. Bisogna combattere la microcriminalità »), ove si consideri che, rispetto al 1996, la microcriminalità ha fatto registrare (come puntualmente evidenziato dal settimanale *Il Borghese* del 27 agosto 1998) un incremento percentuale pari, rispettivamente, al 21,7 per cento delle violenze sessuali, al 17,8 per cento delle estorsioni, al 16,8 per

cento dei furti nei negozi, al 9,2 per cento delle rapine, al 29,4 per cento della prostituzione e al 35 per cento dei casi di truffa —:

a quali cause il Governo imputi i pessimi risultati conseguiti nella lotta alla microcriminalità;

se il Governo sia consapevole dell'oggettivo, grave fallimento della sua politica in tale delicato settore;

quali determinazioni intenda assumere a fronte di questa palese incapacità a governare il Paese. (3-02842)

SGARBI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

ogni membro del Parlamento ha il dovere di rappresentare la Nazione e di esercitare le sue funzioni senza vincolo di mandato;

secondo dell'interrogante, fino a che non emergano prove contrarie, può ritenersi che la terribile morte del dottor Luigi Lombardini, procuratore della Repubblica circondariale di Cagliari, possa essere stata causata dalle modalità persecutorie con cui il suo interrogatorio è stato condotto per oltre sei ore da cinque funzionari dell'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo, Gian Carlo Caselli, Vittorio Aliquò, Giovanni Di Leo, Antonio Ingroia e Lia Sava, e dalle modalità della perquisizione condotta nel suo ufficio all'interno del palazzo di giustizia di Cagliari, avviata senza alcun riguardo per il naturale stato di stress creato, con sei ore di interrogatorio, in un magistrato di 63 anni, anche duramente provato dalla diffusione, da parte di Caselli di dichiarazioni sulla asserita esistenza « non di teoremi ma elementi concreti » (La Stampa, 12 agosto 1998, p. 3), con ciò creando nel dottor Lombardini la sensazione che, comunque, la sua protesta di innocenza sarebbe stata inutile;

nelle modalità di conduzione dell'interrogatorio e di avvio della perquisizione secondo l'interrogante potrebbe pertanto ravvisarsi la fattispecie, prevista dall'articolo 580 del codice penale, del « ...determina(re) altri al suicidio o rafforza(re) l'altrui proposito di suicidio, ovvero ..agevola(rne) in qualche modo l'esecuzione.. » (in tale caso il codice penale prevede una pena da cinque a dodici anni e l'arresto, in flagranza, è obbligatorio);

nella migliore delle ipotesi, comunque, Caselli e gli altri secondo l'interrogante potrebbero aver materializzato i comportamenti previsti dall'articolo 613 del codice penale, in base al quale è punito con la reclusione fino a cinque anni « chiunque.. con qualsiasi... mezzo pone una persona... in stato di incapacità di intendere e di volere... » con ciò provocandone il suicidio;

per le ragioni esposte, l'interrogante ritiene che i cinque funzionari dovrebbero essere immediatamente sospesi dal servizio, dallo stipendio e dalla funzione, onde evitare che possano essere nuovamente utilizzati metodi secondo l'interrogante persecutori e che le prove relative alla morte del dottor Lombardini possano subire un inquinamento, cosa che l'interrogante ritiene possibile dati i poteri dei magistrati sulla polizia giudiziaria e i loro collegamenti anche con forze politiche (dimostrati dal recente « indottrinamento » di ben trentasei membri del Parlamento operato da Caselli);

l'interrogante ritiene altresì che le autorità competenti dovrebbero emettere immediatamente un provvedimento di cattura contro i cinque funzionari, in modo che gli stessi vengano immediatamente e separatamente interrogati sull'accaduto e, in particolare, su chi, per quali ragioni, con quali finalità (evidentemente estranee alla corretta amministrazione della giustizia), abbia deciso per l'interrogatorio e per la perquisizione e abbia fatto ventilare la possibilità di « arresto per la mancata collaborazione » (tema da sempre pubblicizzato dalla cultura « inquisitoria » di Caselli

e degli altri magistrati), con ciò creando il clima terrorizzante che secondo l'interrogante potrebbe aver causato la morte di Lombardini;

le immagini di Caselli che incede nei corridoi del palazzo di giustizia di Cagliari, circondato da una scorta di pretoriani, secondo l'interrogante riproducono in maniera inquietante, visivamente, quelle contenute nella trasposizione cinematografica del romanzo « Il nome della rosa », con l'arrivo dell'inquisitore non per far luce su qualcosa ma per provare sicuramente la colpa di chi ha individuato come vittima della sua azione —:

con quali mezzi, con quanti uomini di scorta, con quali modalità, quando, i cinque funzionari del pubblico ministero del tribunale di Palermo siano arrivati a Cagliari; se siano stati usati mezzi militari o dell'amministrazione dello Stato, da chi eventualmente autorizzati al trasporto di un numero di funzionari spropositato per un banale adempimento istruttorio, fra l'altro legalmente differibile a dopo il 15 settembre per la sospensione dei termini e

delle attività processuali, in questo periodo, in assenza di detenuti; quali siano le ragioni di un simile « spiegamento di forze » che, da solo, produce un effetto terrorizzante sui cittadini i quali, anche se inquisiti, sono sempre assistiti da una presunzione di innocenza costituzionalmente garantita;

se non intenda intraprendere immediatamente una iniziativa di tipo disciplinare in relazione a quanto sopra esposto, in particolare perché sia disposta l'immediata sospensione dal servizio, dallo stipendio e dalla funzione di Caselli, Aliquò, Di Leo, Ingroia e Sava;

se non si ritenga di dover verificare, al fine di eventuali ulteriori iniziative di competenza, le ragioni per le quali non si è proceduto, e da parte di chi, all'immediato arresto dopo la perpetrazione da parte di Caselli e dei suoi collaboratori dei fatti descritti;

quali iniziative o provvedimenti di competenza si intendano adottare per garantire che in futuro simili fatti non si debbano più ripetere. (3-02843)